

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 116 del 06 febbraio 2023

**Criteri per l'acquisizione di domande di contributo per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e per la formazione della graduatoria delle istanze ammissibili al contributo di cui al Decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2022.**

*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano i criteri per l'acquisizione di domande di contributo per la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), ulteriori rispetto a quelle contenute negli elenchi già approvati a seguito dell'avviso di cui alla DGR n. 415 del 12 aprile 2022, per la formazione della graduatoria delle istanze ammissibili al contributo di cui al decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con l'articolo 34, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) è stato istituito, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", le cui risorse sono destinate a finanziare interventi diretti a favore dell'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva. Tali interventi sono da individuare con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali.

Il suddetto Fondo per "Inclusione delle persone con disabilità" ha previsto una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro per l'anno 2021 con l'obiettivo di sviluppare interventi e progetti nei seguenti ambiti di intervento:

- a. promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- b. inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.

Si ricorda, a tal proposito, l'intervento regionale, afferente al decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport del 29 novembre 2021, destinato a finanziare interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso "la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico sportive, la riqualificazione di strutture semi residenziali per persone con disabilità, l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva" di cui alle DGR n. 217 del 08 marzo 2022 e DGR n. 1241 del 10 ottobre 2022, e al decreto dell'Unità organizzativa Non autosufficienza n. 1 del 26 gennaio 2023 di individuazione dei beneficiari.

Si richiama, infine, per completezza informativa, il decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 28 settembre 2021, con cui è stata disposta la destinazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per il finanziamento di specifici interventi, individuati attraverso la selezione di progetti volti a promuovere il turismo accessibile il cui iter è stato avviato con la DGR n. 193 del 28 febbraio 2022.

Con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2022 (G.U.-SG n. 2 del 3 gennaio 2022), sono stati ulteriormente ripartiti 12 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sul sopra richiamato Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, destinati a incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito PEBA) a cui sono tenuti i Comuni ai sensi dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In riferimento a tale linea di azione alla Regione del Veneto sono stati destinati euro 987.665,52.

Come previsto all'art. 4 del suddetto decreto, il trasferimento delle risorse sopra indicate sarà disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, a seguito della specifica richiesta da parte delle Regioni, accompagnata da una delibera della Giunta regionale nella quale vengono stabiliti l'ammontare e le modalità di erogazione dell'incentivo ai Comuni che non abbiano adottato il PEBA. La trasmissione della delibera al Ministero deve avvenire entro il 17 febbraio 2023.

Lo stesso decreto dispone di assegnare i contributi tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021. Questi ultimi sono i Comuni beneficiari del contributo curato, in Regione del Veneto, dalla Direzione Servizi sociali per iniziative e progetti per l'inclusione delle persone con disabilità il cui avviso è stato approvato con DGR n. 1241/2022. L'individuazione dei beneficiari è poi avvenuta con decreto dell'Unità organizzativa Non autosufficienza n. 1/2023.

In relazione all'incentivazione per i Comuni a dotarsi dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA, la Regione del Veneto con la L.R. n. 16 del 12 luglio 2007 recante "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche" ha provveduto a sostenere la progettazione di tali piani mediante l'assegnazione di contributi nel limite del 50% della spesa rendicontata.

Per l'attività di incentivazione dei Comuni alla progettazione dei PEBA la Giunta regionale del Veneto ha nel tempo impegnato risorse per euro 510.087,07 nel 2018, euro 500.000,00 nel 2019, euro 604.735,85 nel 2020 e infine euro 296.501,98 nel 2022.

A seguito di tali azioni di incentivazione alla progettazione dei PEBA, sul totale di 563 Comuni presenti in Veneto, risultano dotati di PEBA (ovvero finanziati e in attesa di rendicontazione) n. 217 Comuni, ossia il 39% dei Comuni a cui corrisponde il 65% della popolazione regionale residente. Risultano invece ancora sprovvisti di PEBA n. 346 Comuni, corrispondenti al 61% dei Comuni della Regione e il 35% della popolazione regionale residente.

Con riguardo all'ultimo riparto di contributi regionali sopra citato - avviso approvato con DGR 415 del 12 aprile 2022 - si precisa che le graduatorie approvate alla conclusione della selezione e dichiarate valide per il triennio 2022-2024 non sono ancora esaurite in quanto, a fronte di richieste di contributi per l'ammontare complessivo di euro 755.664,37, con decreto n. 64 del 23/08/2022 del Direttore della Unità organizzativa Edilizia pubblica sono stati assegnati solamente euro 296.501,98.

In particolare con riferimento al decreto n. 64/2022 residuano:

- n. 49 richieste in attesa di finanziamento per l'importo di euro 280.038,03 di cui all'Allegato D "Graduatoria A";
- n. 3 richieste in attesa di finanziamento per l'importo di euro 33.242,00 di cui all'Allegato E "Graduatoria B".

Pertanto residuano in attesa di finanziamento richieste per l'importo di euro 313.280,03.

I numeri sopra esposti evidenziano che all'approvazione dei PEBA hanno provveduto prevalentemente i Comuni di dimensione demografica maggiore, mentre sono prevalentemente quelli di dimensione minore a risultarne sprovvisti. Pertanto orientare l'assegnazione dei contributi in oggetto favorendo i Comuni appartenenti alla fascia intermedia, ossia quella dei Comuni di popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 unità, rappresenta l'opzione che permette il migliore utilizzo delle risorse.

Al fine del trasferimento delle risorse messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, si ritiene di proporre di finanziare le domande già acquisite, risultate residuali rispetto al finanziamento regionale e che risultano rispondenti ai criteri di ammissione e di priorità stabiliti con il sopraccitato decreto 10 ottobre 2022.

Tuttavia, considerato che l'elenco delle istanze in attesa di finanziamento non esaurirebbe le risorse disponibili, si propone di programmare l'emanazione di un nuovo avviso per l'acquisizione di ulteriori domande.

Ne consegue che per la formazione della graduatoria delle istanze ammissibili al contributo di cui al decreto 10 ottobre 2022, si dovrà tenere conto prioritariamente dei seguenti criteri:

1. Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021;
2. Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti;
3. Comuni beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021;
4. altri Comuni residui.

All'interno di ogni gruppo si darà priorità alla maggiore dimensione demografica e in caso di ex aequo al minor costo di progettazione.

Conformemente agli avvisi regionali emanati nelle annualità precedenti, la cui congruità è risultata dimostrata dall'esperienza, i contributi saranno destinati a finanziare i compensi professionali di progettazione comprensivi di oneri previdenziali ed IVA nella misura del cinquanta per cento di quanto effettivamente speso dall'ente, con le seguenti limitazioni:

- 10.000,00 euro nel caso di popolazione residente non superiore a 10.000 unità;
- 15.000,00 euro nel caso di popolazione residente superiore a 10.000 unità e non superiore a 30.000;
- 30.000,00 euro nel caso di popolazione residente superiore a 30.000 unità.

L'erogazione sarà effettuata in un'unica soluzione a fronte dell'avvenuta approvazione del PEBA da parte del beneficiario e della rendicontazione della spesa sostenuta.

Infine si stabilisce che siano esclusi dal finanziamento i Comuni che, nelle annualità precedenti, abbiano già beneficiato dei contributi per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO l'articolo 34 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

VISTA la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, ed in particolare l'art. 8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2021;

VISTO il decreto interministeriale 10 ottobre 2022;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2022 assegna alla Regione del Veneto euro 987.665,52 per incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), cui sono tenuti i Comuni;
3. di stabilire che, per la formazione della graduatoria delle istanze ammissibili al contributo di cui al decreto 10 ottobre 2022, si dovrà tenere conto prioritariamente dei seguenti criteri:
  - a) Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021;
  - b) Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti;
  - c) Comuni beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021;
  - d) altri Comuni residui.
4. di stabilire che il contributo di cui al decreto 10 ottobre 2022 è assegnato ai Comuni individuati negli elenchi di cui agli Allegati C e D del decreto del Direttore dell'Unità organizzativa Edilizia pubblica n. 64 del 23/08/2022 che non abbiano ancora adottato i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), nel rispetto dei criteri di cui al punto 3;
5. di autorizzare il Direttore della dell'Unità organizzativa Edilizia pubblica ad emanare un nuovo avviso per l'acquisizione di ulteriori domande in conformità con i criteri e le modalità determinati dal presente provvedimento;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, in ottemperanza di quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro per le disabilità di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2022;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Lavori pubblici e edilizia, Unità organizzativa Edilizia pubblica dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.